



Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile
Via Manzoni 10 – 02100 Rieti



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
DELLA RISERVA NATURALE DEI LAGHI
LUNGO E RIPASOTTILE**

APPROVATO CON D.C. n. 4 del 30.04.2013
(in vigore dalla esecutività della Delibera n. 4/2013)

CONSORZIO RISERVA PARZIALE
NATURALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE

Per copia conforme all'originale

Rieti, il 17 MAG. 2013
IL SEGRETARIO
(Berti Girolamo)




SOMMARIO

- Art. 1) - Oggetto e principi generali
- Art. 2) - Definizioni
- Art. 3) - Finalità del sistema di videosorveglianza
- Art. 4) - Caratteristiche dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 5) - Uso delle telecamere
- Art. 6) - Titolare, Responsabile e incaricati del trattamento dei dati
- Art. 7) - Divieti e prescrizioni
- Art. 8) - Accesso ai dati registrati
- Art. 9) - Conservazione e cancellazione dei dati personali
- Art. 10) - Misure di sicurezza
- Art. 11) - Informativa agli utenti
- Art. 12) - Diritti dell'interessato
- Art. 13) - Modifiche regolamentari
- Art. 14) - Disposizioni finali



Art. 1
(Oggetto e principi generali)

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza" dell'8 aprile 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) del Garante per la Protezione dei dati personali, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza installati nel territorio Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile nonché il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso dei sistemi stessi.
2. La disciplina di cui al comma 1 garantisce il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, nonché il rispetto dei principi di:
 - a) "liceità", di cui all'articolo 18, comma 2, del d.lgs 196/2003, ai sensi del quale qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
 - b) "necessità", di cui all'articolo 3 del d.lgs. 196/2003, in virtù del quale il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
 - c) di "proporzionalità", di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), del d.lgs. 196/2003, in virtù del quale, nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.



Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "banca dati", il complesso organizzato delle immagini raccolte in un'unità server alloggiata presso la sala di controllo;
 - b) "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio degli strumenti elettronici concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

3. Le inquadrature devono essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti nel caso in cui le Forze dell'Ordine o l'Autorità giudiziaria abbiano necessità di estrapolare ed utilizzare le immagini per fini investigativi.

Art. 6

(Titolare, Responsabile e Incaricati del trattamento dei dati)

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del Codice.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali:
 - a) vigila sull'utilizzazione dei dati stessi e sul trattamento delle immagini, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e al presente regolamento;
 - b) designa, con apposito provvedimento, uno più incaricati del trattamento dei dati, autorizzati ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti di videosorveglianza e a visionare le immagini, specificando i compiti e le prescrizioni.
3. Gli incaricati di cui al comma 2, lettera b), sono informati sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, sia all'atto dell'attivazione del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche delle modalità di utilizzo. Gli incaricati sono responsabili della custodia e della conservazione della password di accesso al sistema.

Art. 7

(Divieti e prescrizioni)

1. Le immagini raccolte e registrate non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'articolo 3 del presente regolamento.
2. Le telecamere devono permanentemente mantenere un livello di ingrandimento tale da non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9.
3. E' comunque vietato:
 - a) divulgare o diffondere immagini e dati personali rilevati tramite il sistema di videosorveglianza, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento;
 - b) inquadrare le abitazioni private anche attraverso puntamento diretto o indicando gli ingressi, i balconi, le finestre;
 - c) la ripresa sistematica di luoghi privati;
 - d) utilizzare l'impianto di videosorveglianza per finalità statistiche, anche se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale;




- e) diffondere o comunicare dati personali a terzi, salvo le esigenze degli organi di polizia o delle autorità giudiziarie.
4. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti della Riserva. Gli impianti e le apparecchiature di videosorveglianza installati per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente regolamento, dai quali derivi anche la sola possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sono attivati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, previo intervento dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 8 (Accesso ai dati registrati)

1. L'accesso ai dati personali è consentito esclusivamente al Responsabile e agli incaricati al trattamento.
2. Ciascuno di essi è dotato di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e assoluta riservatezza.
3. Ogni singolo accesso ai dati è annotato in apposito registro informatico su cui sono indicati l'identità completa della persona che accede ai dati, il titolo dell'accesso, l'orario di ingresso e di uscita dello stesso.
4. Può accedere ai dati ogni altro soggetto munito di autorizzazione scritta e motivata rilasciata dal Responsabile del trattamento, recante espressa e specifica indicazione circa tempi e modalità dell'accesso e ragioni del medesimo.
5. Le procedure per accedere ai dati personali registrati possono essere attivate soltanto in caso di atti vandalici/criminosi.

Art. 9 (Conservazione e cancellazione dei dati personali)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, la conservazione dei dati personali è limitata, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione.
2. In caso di festività o di chiusura degli uffici della Riserva, le registrazioni effettuate in tali giorni sono conservate per un periodo massimo di ventiquattro ore dalla riapertura degli uffici.
3. Le registrazioni sono altresì conservate per un periodo massimo di sette giorni nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.
4. Trascorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 3, i dati personali sono cancellati automaticamente o manualmente ad opera degli incaricati al trattamento.
5. In caso di eventi eccezionali, anche legati a specifiche richieste dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria per attività investigative in corso, che necessitino di un allungamento dei tempi di conservazione delle registrazioni superiori a sette giorni, deve essere richiesta apposita verifica preliminare del Garante, ai sensi dei paragrafi 3.4. e 3.2.1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 del Garante medesimo.



Art. 10
(Misure di sicurezza)

1. Sono adottate le misure minime di sicurezza previste dagli artt. 33 e 34 del Codice nonché dall'allegato B) al Codice medesimo recante "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

Art. 11
(Informativa agli utenti)

1. La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura della Riserva, tramite i mezzi che si riterranno più idonei ed, in particolare, attraverso: apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, su cui è riportata la seguente dicitura "Area Videosorvegliata - la registrazione è effettuata dalla Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile per fini di prevenzione incendi e tutela di persone e cose" così come individuati nell'allegato n. 1 al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004, affissione del presente Regolamento all'Albo Pretorio dei Comuni di Rieti, Poggio Bustone, Cantalice, Rivodutri, Colli sul Velino, Contigiano Comunità Montana Montepiano Reatino, pubblicazione all'albo on line dell'Ente Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile.

Art. 12
(Diritti dell'interessato)

1. Ai soggetti interessati identificabili è assicurato l'effettivo esercizio dei propri diritti, in conformità al Codice e, in particolare, il diritto di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie nel caso in cui non siano adottate idonee misure di sicurezza od il sistema sia utilizzato da persone non debitamente autorizzate.
2. L'istanza di accesso ai dati è formulata secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice.
3. La risposta deve riguardare tutti i dati attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei casi previsti dal Codice. A tal fine, la verifica dell'identità del richiedente deve avvenire mediante esibizione od allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzia un'immagine riconoscibile dell'interessato.
4. La Riserva provvede, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, a dare riscontro alla richiesta in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del Codice.



Art. 13
(Modifiche regolamentari)

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy dovranno essere immediatamente recepiti.

Art. 14
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia e, in particolare, il Codice e il "Provvedimento in materia di videosorveglianza" dell'8 aprile 2010 del Garante.

